

4136

TERRITORIO

MESSAGGIO

concernente l'approvazione del preventivo 1993 dell'Ente per lo
smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri (Ente)

del 6 luglio 1993

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

in ossequio all'art. 15, lett. d) della legge 20 giugno 1988 concernente l'istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri (LESR), con il presente messaggio ci pregiamo sottoporre al vostro esame il preventivo 1993 dell'Ente.

Il preventivo 1993 dell'Ente smaltimento rifiuti, benchè trasmesso da quest'ultimo al Dipartimento a fine ottobre 1992 non ha potuto esservi immediatamente sottoposto per due motivi. Innanzitutto il Preventivo 1993 riguardante i rifiuti speciali ha richiesto contatti e precisazioni supplementari in modo da definire con maggior chiarezza il problema delle tariffe applicate sia per il settore dell'ultrafiltrazione che per quello degli altri rifiuti speciali. Lo scorso 18 marzo 1993 l'Ente smaltimento rifiuti ha fornito le citate precisazioni. In secondo luogo dato che la decisione del vostro Consiglio del 16 marzo scorso che approvava i progetti e stanziava i crediti per la realizzazione dei nuovi forni è stata oggetto di referendum si è atteso l'esito della votazione popolare prima di sottoporlo alla vostra approvazione. A partire dal 1993, l'Ente ha deciso di distinguere, separandole, tra la gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU) e quella dei rifiuti speciali (RS) e questo in considerazione del fatto che:

- lo smaltimento dei RSU è incarico istituzionale dell'Ente, mentre lo smaltimento dei RS è incarico del Cantone, delegato all'Ente mediante due specifiche convenzioni;
- l'utenza dei RSU è limitata al solo comprensorio dell'Ente, mentre quella dei RS si estende all'intero Cantone.

In tale ottica l'Ente ha pertanto presentato due preventivi 1993 distinti: l'uno riguardante la gestione RSU, l'altro concernente quella dei RS.

Rifiuti solidi urbani

Con decreto legislativo del 16 marzo 1993 il vostro Consiglio aveva approvato i progetti e stanziato i relativi crediti di

sussidiamento per la realizzazione del nuovo forno d'incenerimento dell'Ente a Bioggio. Tale infrastruttura avrebbe permesso la completa concretizzazione del Concetto per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri, garantendo a partire dal 1996, nel pieno rispetto delle normative federali in materia di protezione dell'ambiente, il completo smaltimento dei RSU e dei fanghi di depurazione di tutto il Sottoceneri.

Tale scelta, come detto, è stata tuttavia bocciata, lo scorso 6 giugno, dal popolo ticinese, chiamato a pronunciarsi pro o contro alla costruzione del nuovo forno d'incenerimento dal referendum lanciato in riferimento al citato decreto legislativo.

A mente dello scrivente Consiglio, il chiaro responso popolare non lascia dubbi sul fatto che nel Cantone non dovranno più essere realizzati impianti di trattamento dei rifiuti analoghi a quello progettato per Bioggio.

Per fare fronte, in tempi brevi, alla nuova situazione creatasi, ed in particolare per assicurare in futuro uno sfruttamento il più parsimonioso possibile del volume di discarica disponibile (Valle della Motta, Pizzante 2 e Nivo), il Dipartimento del territorio, in collaborazione con gli enti che operano nel campo dello smaltimento dei rifiuti, sta valutando le diverse possibili vie percorribili per la scelta di una tecnologia tecnicamente ed economicamente valida per la riduzione del volume dei rifiuti.

Caduta la realizzazione del nuovo forno d'incenerimento, i cui lavori avrebbero dovuto prendere avvio nella seconda metà del mese di aprile 1993, il preventivo 1993 dell'Ente non rispecchia più, in particolare per quanto riguarda gli investimenti, la situazione attuale.

Infatti, gli investimenti preventivati per il 1993 ammontavano a fr. 64'554'711.-, dei quali 40,5 mio erano destinati alla costruzione del nuovo forno a griglia; la rimanenza riguarda le opere per le tappe 0, 1 e 2 della discarica della Valle della Motta e quelle per la sistemazione finale delle discariche di Croglione e di Casate.

Dei 40,5 mio di franchi, solamente una parte, quella relativa ai lavori già eseguiti, la cui entità non è al momento ancora definibile, avrà un'influenza sul preventivo 1993 dell'Ente, sia a livello di investimenti sia a livello di gestione corrente.

Per quanto riguarda quest'ultima, per la quale nel preventivo è indicata una maggior uscita di fr. 574'635.-, riteniamo che la stessa possa essere considerata, malgrado l'esito della votazione del 6 giugno, ancora attendibile. Infatti, gli interessi passivi sugli investimenti presi in considerazione riguardano unicamente le infrastrutture in esercizio, mentre quelli relativi ad impianti in fase di realizzazione o progettati - quale sarebbe stato il nuovo forno d'incenerimento - saranno riattivati al momento dell'entrata in esercizio dell'opera.

Rifiuti speciali

L'organizzazione del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti speciali è stato delegato all'Ente, mediante convenzioni del gennaio 1980 (Servizio eliminazione dei rifiuti liquidi e fangosi provenienti dai separatori di idrocarburi - art. 71 e 72 LALIA) e del dicembre 1986 (servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato, dall'industria e dal commercio - art. 72 LALIA).

Nell'ambito dell'organizzazione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti speciali, con messaggio no. 3966 dell'8 luglio 1992, vi abbiamo sottoposto, per approvazione e per lo stanziamento dei sussidi, il progetto per la realizzazione, da parte dell'Ente, di un nuovo centro di raccolta e di trattamento a Bioggio, i cui costi d'investimento ammontano a fr. 1'470'000.-.

La nuova infrastruttura costituisce il primo passo verso la concretizzazione, a livello infrastrutturale, del concetto cantonale per lo smaltimento dei rifiuti speciali del novembre 1989 elaborato dall'ing. M. Gandolla su specifico incarico dello scrivente Consiglio e dovrebbe permettere una maggior funzionalità di un servizio già esistente ma non sufficientemente strutturato.

Il nuovo centro di raccolta e trattamento, suddiviso in un reparto "ultrafiltrazione" (trattamento rifiuti provenienti dai separatori di idrocarburi) e in un reparto destinato allo stoccaggio provvisorio dei rifiuti speciali di cui alla citata convenzione del dicembre 1986, dovrebbe essere messo in esercizio entro la fine del mese di agosto p.v..

Secondo le valutazioni contenute nel preventivo, l'esercizio 1993 prevede un disavanzo di fr. 655'225.-, così ripartito:

Ultrafiltrazione	fr.	316'336.-
Rifiuti speciali in discarica	fr.	104'156.-
Rifiuti speciali verso smaltitori esterni	fr.	234'733.-

Per l'azzeramento del deficit d'esercizio, l'Ente formula tre possibili soluzioni, e più precisamente:

- Proposta 1) il disavanzo è colmato dagli utenti
vers. 1) la ripartizione dell'aumento è costante su tutti i tipi di rifiuti
vers. 2) la ripartizione dell'aumento è proporzionale alla tariffa attuale
- Proposta 2) il disavanzo è assunto dal Cantone
- Proposta 3) il disavanzo è colmato dai comprensori di provenienza dei rifiuti

Da parte dell'Ente, si ritiene che garantire la copertura dei costi mediante l'adeguamento delle tariffe costituisca un pericolo per l'ambiente, per cui il disavanzo dovrebbe essere coperto dal Cantone.

A questo proposito, dobbiamo qui ribadire quanto già formulato nel messaggio no. 3867 del 18 dicembre 1991 relativo al preventivo 1992 dell'Ente, nel senso che l'attuale legislazione cantonale esclude la partecipazione dello Stato alla copertura dei costi di esercizio di impianti per l'eliminazione dei rifiuti (art. 123 LALIA).

Inoltre lo scrivente Consiglio ritiene che l'artigianato e l'industria debbano assumersi integralmente i costi di smaltimento dei rifiuti speciali da loro prodotti, in ossequio al principio di causalità sancito dall'art. 2 della LPA.

Per quanto riguarda invece i piccoli quantitativi di RS provenienti dalle economie domestiche, i relativi costi di raccolta e smaltimento sono già oggi assunti dagli enti smaltimento rifiuti a seconda del comprensorio di provenienza degli stessi.

Richiamate le osservazioni sopra formulate, le considerazioni contenute nell'allegato rapporto del Consiglio di amministrazione dell'Ente, riteniamo di proporre l'approvazione del preventivo 1993 così come presentato dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, subordinandola all'adeguamento delle tariffe di smaltimento dei rifiuti speciali in modo da garantire l'integrale copertura dei costi di gestione dello specifico Centro costo.

Vi invitiamo pertanto ad adottare l'allegato disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, G. Buffi
p.o. il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente l'approvazione del preventivo 1993 dell'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri (ENTE)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio del 6 luglio 1993 n. 4136
del Consiglio di Stato,

visto l'art. 16, lett. a) della legge sull'istituzione di un
Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri 20 giugno
1988 (LESR),

d e c r e t a:

Articolo 1

Il preventivo 1993 dell'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri, gestione rifiuti solidi urbani è approvato. Secondo le previsioni il conto di gestione corrente chiude a pareggio con una perdita di fr. 574'635.-. Questa maggior uscita sarà compensata mediante l'utile d'esercizio conseguito nel 1991 di fr. 1'119'486.-.

Articolo 2

Il conto degli investimenti è approvato tenendo conto dei crediti votati e destinati alla realizzazione di investimenti, esclusi quelli relativi alla costruzione dei forni a griglia.

Articolo 3

Il preventivo 1993 dell'Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri, gestione rifiuti speciali, è approvato verificandosi la condizione posta all'articolo 4.

Articolo 4

Il conto di gestione corrente dei rifiuti speciali chiude in pareggio; il disavanzo d'esercizio, preventivato in fr. 655'225.-, viene coperto con l'adeguamento delle tariffe.

Articolo 5

Questo decreto è pubblicato nel bollettino Ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

